

N. R.G. 113/2023



**TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA**

**SEZIONE CIVILE**

**Gruppo 1**

**DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE  
EX ART. 78 CCI**

Il giudice designato, dott.ssa Elisabetta Bianco,

visto il ricorso depositato in data 18/12/2023 da Monica Lunghi, C.F. LNGMNC70D57A182V, residente in Alessandria, Strada Provinciale Alessandria-Sale, n. 8, elettivamente domiciliata in Alessandria, Piazzetta Santa Lucia n. 1, presso lo studio dell'avvocato Andrea Pasquale che la rappresenta e difende;

esaminata la documentazione integrativa depositata il 22.1.24, il 15.3.24 e sentita la parte in udienza il 20.2.24;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la ricorrente risiede in Alessandria, Strada Provinciale Alessandria-Sale, n. 8;

rilevato che la ricorrente rientra nella previsione di cui all'art. 74 comma 1 tra "i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore";

in particolare, la stessa ha contratto le obbligazioni ex art. 38 c.c. nella sua qualità di Presidente del "Circolo ACLI Castelceriolo" (ruolo ricoperto dal 23 dicembre 2011 fino all'Aprile 2015) a seguito di due avvisi di accertamento emessi verso l'ente;

Nel caso di specie le obbligazioni di cui all'indebitamento sono state assunte in via solidale nell'esercizio della qualità di Presidente di associazione non riconosciuta e, quindi, non in veste di consumatore;

considerato, infatti, che ai fini della qualificabilità come consumatore o come professionista occorre avere riguardo alla natura delle obbligazioni assunte e alla veste ricoperta dal soggetto al momento dell'assunzione delle obbligazioni;



sul punto, in tema di concordato minore: Tribunale di Ferrara, decreto del 23.5.2023, RG PU 38/23;

su fattispecie analoga: Trib. di Udine del 29 settembre 2023:

*“il legale rappresentante di associazione sportiva dilettantistica (A.S.D.) può proporre un concordato minore ex art. 74 CCII per i soli debiti del sodalizio che su di lui gravano per la responsabilità solidale di cui all’art. 38 c.c., non essendo egli qualificabile, in tale veste, come consumatore”*;

rilevato che è dimostrato lo stato di **sovraindebitamento**, atteso che il ricorrente, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 77.514 verso l’unico creditore Agenzia delle Entrate Riscossione non possiede beni immobili, mobili registrati e percepisce uno stipendio (di circa 900 euro) appena sufficiente al proprio mantenimento (sul punto l’OCC ha evidenziato che il fabbisogno mensile del ricorrente risulta essere di circa 850 euro a fronte di un reddito medio di circa 950 euro);

rilevato, altresì, che l’odierno ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; in particolare le uniche società di cui era socia illimitatamente responsabile sono state cancellate nel 2013 e nel 2017, quindi, oltre l’anno con la conseguenza per cui la ricorrente non potrebbe essere soggetta a liquidazione giudiziale (v. pag. 10 della relazione dell’OCC);

considerato che la proposta di concordato minore non è funzionale alla prosecuzione dell’attività professionale ed imprenditoriale ai sensi del comma 1 dell’art. 74 CCI ma rientra nella fattispecie residuale di cui al comma 2 della norma, prevedendo l’apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all’art. 77 CCI., in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione di cui agli articoli 75 e 76, nonché la relazione dell’OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l’esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato, in ordine all’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell’assumere le obbligazioni, quanto evidenziato dall’OCC nella relazione particolareggiata in atti a pagina 6 che qui si riporta:



Analizzata la documentazione inviata da Agenzia Entrate è possibile affermare la posizione “debitoria” della Ricorrente non sia riconducibile a condotte poste in essere con colpa grave, né, tantomeno, dolo, ma, a tutto concedere, di colpa lieve. Si tratta infatti di un’esposizione fiscale (seppur mai contestata) e di cui la ex “Presidente” ha risposto *ex lege*.

È pacifico inoltre che la Lunghi non avesse le competenze per valutare tale componente di rischio e non fosse consapevole delle responsabilità derivanti dal suddetto ruolo.

rilevato che l’occ ha evidenziato l’assenza di atti impugnati dai creditori;

rilevato che l’occ ha attestato la completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato che l’occ ha indicato i costi della procedura;

rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta risulta articolata nei seguenti termini:

versamento da parte del marito non convivente Andrea Sciutto, subordinatamente alla definitiva omologa del concordato minore, della somma di 15.000 euro, già emessi con assegno circolare consegnato all’OCC che consentirebbe la soddisfazione immediata dell’unico creditore AER nella misura del 15% oltre al pagamento delle spese di procedura in prededuzione;

ritenuta l’ammissibilità della proposta di concordato minore, in quanto, pur non prevedendo la liquidazione di beni (non avendo la ricorrente beni da liquidare) prevede l’apporto di risorse esterne (15.000 euro) che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, in ossequio a quanto disposto dall’art. 74, comma 2, CCI;

in particolare AER verrà soddisfatta nella misura del 15% del proprio credito, come attestato dall’OCC;

la percentuale di soddisfazione è apprezzabile economicamente e non irrisoria e certamente migliore rispetto ad un’alternativa liquidatoria, tenuto conto dell’assenza di beni immobili e mobili liquidabili e del fatto che lo stipendio sia necessario per il mantenimento e, in ogni caso, dei limiti di pignorabilità dello stesso;

richiamato, sul punto, quanto evidenziato dall’occ, che ha concluso ritenendo il concordato minore, alla luce della finanza esterna, **migliore rispetto all’alternativa liquidatoria** (pag. 25 della relazione che qui si riporta):



La situazione patrimoniale della Ricorrente e i flussi reddituali attuali (e ragionevolmente prospettici) non sono sufficienti a far fronte alla restituzione dell'indebitamento anche laddove fossero esercitate azioni esecutive individuali (in particolare in considerazione del modestissimo stipendio della Lunghi e dei limiti di pignorabilità dello stesso da parte di Agenzia Entrate).

Anche ipotizzando la possibilità di pignorare lo stipendio da parte dell'unico creditore, si fa presente che con l'introduzione della legge 16/2012, nel caso in cui l'Agenzia Entrate Riscossione procedesse con il pignoramento, è previsto un limite sino al 10% per le somme sino ad euro 2.500,00.

Nel caso della signora Lunghi Monica sarebbe quindi possibile pignorare la somma mensile massima di circa euro 100,00 e quindi per riscuotere l'intera somma messa immediatamente a disposizione (al netto delle spese) occorrerebbero non meno di 10 anni (sempre che la signora Lunghi conservi il posto di lavoro).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e della finanza esterna apportata (subordinatamente all'omologa del concordato minore) l'alternativa proposta dalla ricorrente è da ritenersi migliore rispetto ad ogni altra procedura.

letti gli artt. 74, 75, 76, 77 e 78 CCI;

### DICHIARA APERTA

la procedura di concordato minore di Monica Lunghi;

### DISPONE

la comunicazione, a cura dell'occ, a tutti i creditori della proposta e del presente decreto;

### ASSEGNA

Ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

Nella dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni.

In mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria.

### AVVISA

I creditori che, ai fini del raggiungimento della maggioranza per l'approvazione del concordato minore, trovano applicazione le seguenti regole poste dall'art. 79 CCI:



- il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto.

Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

- Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda.

Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.

- In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.

#### DISPONE

che il presente decreto sia pubblicato sul sito del Tribunale nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento con le seguenti modalità:

a) epurando i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare:

1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute;

2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute;

#### MANDA

All'OCC per l'esecuzione del presente decreto ex art. 78 c.3 CCI e per relazionare sugli esiti del voto ai sensi degli artt. 79 e 80 CCI

#### MANDA



alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al difensore del  
ricorrente ed all'OCC dott.ssa Laura Moretti.

Alessandria, 22/03/2024

Il Giudice  
dott. Elisabetta Bianco

